

## Procedura canonica delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione

1. Le norme canoniche riguardanti la procedura da seguire nelle Cause dei Santi sono contenute nella Costituzione Apostolica ***Divinus Perfectionis Magister*** promulgata da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 (AAS LXXV, 1983, 349-355).
2. Per iniziare una Causa occorre che passino almeno 5 anni dalla morte del candidato. Ciò per consentire maggior equilibrio ed obiettività nella valutazione del caso e per far decantare le emozioni del momento. Tra la gente deve essere chiara la convinzione circa la sua santità (*fama sanctitas*) e circa l'efficacia della sua intercessione presso il Signore (*fama signorum*).
3. Ad iniziare l'istruttoria è competente il vescovo della diocesi in cui è morta la persona di cui è richiesta la beatificazione. Il gruppo promotore (*Actor Causae*): diocesi, parrocchia, congregazione religiosa, associazione, tramite il postulatore chiede al vescovo l'apertura dell'istruttoria. Il vescovo, ottenuto il *nulla osta* della Santa Sede, costituisce un apposito Tribunale diocesano. Davanti al Tribunale i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sull'esercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane, e cioè delle virtù teologali: fede, speranza e carità, e delle virtù cardinali: prudenza, giustizia, temperanza, forza, e delle altre specifiche del proprio stato di vita. Inoltre, si devono raccogliere tutti i documenti riguardanti il candidato. Da questo momento gli compete il titolo di Servo/a di Dio.
4. Terminata l'istruttoria diocesana, gli atti e la documentazione passano alla Congregazione delle Cause dei Santi. Qui viene confezionata la Copia pubblica, che serve per l'ulteriore lavoro. Il postulatore, residente a Roma, segue sotto la direzione di un relatore della Congregazione, la preparazione della *Positio* cioè della sintesi della documentazione che prova l'esercizio eroico delle virtù. La *Positio* viene sottoposta all'esame (teologico) dei nove teologi che esprimono il loro voto. Se la maggioranza dei teologi è favorevole, la Causa passa all'esame dei Cardinali e dei Vescovi, membri della Congregazione. Se il loro giudizio è favorevole, il Prefetto della Congregazione presenta il risultato di tutto l'iter della Causa al Santo Padre che concede la sua approvazione ed autorizza la Congregazione a redigere il decreto relativo. Segue la lettura pubblica e promulgazione del decreto.
5. Per la beatificazione di un confessore [per "confessore" si intende quella categoria di Beati e Santi distinta dai martiri: i martiri hanno versato il loro sangue per la fede (*uccisi in odium fidei*); i confessori sono i beati e i santi che hanno testimoniato la loro fede durante la vita terrena, senza subire però il martirio] occorre un miracolo attribuito all'intercessione del Servo/a di Dio, verificatosi dopo la sua morte. Il miracolo richiesto deve essere provato tramite un'apposita istruttoria canonica, seguendo una procedura analoga a quella per le virtù eroiche. Si conclude anche essa con il relativo decreto. Promulgati i due decreti (cioè circa le virtù eroiche e circa il miracolo) il Santo Padre decide la beatificazione che è la concessione del culto pubblico, limitato ad un ambiente particolare. Con la beatificazione al candidato spetta il titolo di Beato.

Per la Beatificazione di un martire non serve il miracolo: viene riconosciuto il martirio.

6. Per la canonizzazione occorre un altro miracolo, attribuito all'intercessione del Beato e avvenuto dopo la sua beatificazione. Le modalità dell'accertamento dell'asserito miracolo sono uguali a quelle seguite per la beatificazione. Per la canonizzazione si intende la concessione del culto pubblico nella Chiesa Universale. Ne è coinvolta l'infallibilità pontificia. Con la canonizzazione, al Beato compete il titolo di Santo.

Anche per la Canonizzazione di un Beato martire, serve il riconoscimento di un miracolo.

[A cura della Congregazione delle Cause dei Santi]